



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI  
INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI  
PER LA RAPPRESENTANZA -  
CONSULENZA/ASSISTENZA E DIFESA IN  
AMBITO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE**

Deliberato dal C.d.A. in data 19 maggio 2017

## **ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'affidamento degli incarichi ad avvocati esterni per la rappresentanza, la difesa, l'assistenza stragiudiziale e/o giudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e contabili in cui è parte il Consorzio tra Comuni per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese (di seguito: "ConGeSI" o "Consorzio"), secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. 50/2016, ovvero, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.
2. Sono esclusi dal presente Regolamento, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 (di seguito: "Codice Appalti") per cui si applica integralmente il Codice Appalti.

## **ART. 2 Istituzione dell'Elenco degli avvocati patrocinatori di ConGeSI**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile Ufficio Logistica e Appalti, secondo le modalità descritte nei successivi commi.
2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
  - **Sezione A** - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato; Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche;
  - **Sezione B** - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale, Giudice di Pace, Corte di Appello, Cassazione Civile;
  - **Sezione C** - CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile;
  - **Sezione D** - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione Penale;
  - **Sezione E** - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.
3. L'inserimento in una ed esclusiva Sezione dell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, da presentarsi secondo le modalità indicate al successivo articolo 3. In via di prima attuazione, l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di Avviso sull'Albo Pretorio on line dei Comuni Consorziati e sul sito istituzionale di ConGeSI e dalla comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2017. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento entro il 31 Gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute. L'aggiornamento sarà oggetto di apposito atto formale e sarà pubblicato sul sito di ConGeSI.
4. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
5. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, ConGeSI si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Anche relativamente ai patrocini dinanzi alle Giurisdizioni Superiori ed alla Corte d'Appello, ConGeSI ha facoltà di affidare l'incarico a professionisti non compresi nell'Elenco.

6. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori di ConGeSI soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante.

7. La scelta del Legale nell'ambito di ciascuna Sezione avverrà a rotazione e previa procedura di cui al seguente articolo 5.

### **ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'Elenco**

1. Nell'Elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, regolarmente iscritti al relativo Albo professionale, in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano, che si trovino nelle condizioni generali previste dalla Legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la P.A.;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni.

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione:

- f) si trovino in conflitto di interessi a norma dell'art 24 del Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31/01/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014 ss.m.i.);
- g) abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause di qualsiasi tipologia e valore promosse contro ConGeSI.

3. La sussistenza del requisito di cui al precedente punto 1) è condizione per la permanenza nell'Elenco; la sopravvenienza, in costanza di iscrizione, di una tra le situazioni previste al precedente punto 2), comporta l'obbligo di cancellazione immediata dall'Elenco ed il divieto di conferimento incarichi.

### **ART. 4 Iscrizione nell'Elenco**

1. L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione della Sezione dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 ss.m.i., in ordine ai seguenti stati:
  - l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
  - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
  - l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la P.A.;
  - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- b) *Curriculum vitae* professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica Sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro ConGeSI o in conflitto con gli interessi del medesimo per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
  - d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle previsioni e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
  - e) L'impegno a rendere gratuitamente a ConGeSI, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
  - f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
  - g) Copia del codice fiscale e della partita IVA;
  - h) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  - i) Dichiarazione del professionista di accettazione in caso di conferimento dell'incarico della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 55/2014.
3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. ConGeSI si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
5. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.
6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dell'elenco.

#### **ART. 5 Affidamento degli incarichi gli iscritti nell'Elenco**

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ConGeSI sulla base di una relazione, del Responsabile del settore Amministrativo e/o Commerciale e/o Tecnico a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali del Consorzio.
2. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, in maniera trasparente e nell'interesse del buon esito del contenzioso a favore del Consorzio, assicurando idonea rotazione tra gli iscritti nella stessa sezione ed attingendo dall'Elenco nel rispetto dei seguenti principi:
- a) tipologia e valore del contenzioso;
  - b) anzianità di iscrizione all'Albo Professionale;
  - c) abilitazione al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori;
  - d) Foro di competenza della causa da affidare;
  - e) specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*;
  - f) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
  - g) disponibilità ad accettare un corrispettivo per come determinato dal Consorzio.
3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro ConGeSI, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato. Il professionista dovrà altresì dichiarare che in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi pari o superiori alla somma determinata da ConGeSI nel

provvedimento d'incarico, provvederà al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte, senza nulla pretendere da ConGeSI medesima.

4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro ConGeSI per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Consorzio.

5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con ConGeSI.

6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

#### **ART. 6 Condizioni - Lettera di Incarico**

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato e corrisposto con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 ss.m.i.;
- c) i compensi spettanti al medesimo legale relativi a cause aventi per oggetto la violazione della medesima disposizione normativa, anche se non riunite per connessione soggettiva e/o oggettiva, saranno ridotti nella misura del 20% con riferimento ai minimi di cui ai parametri del D.M. 55/2014 e s.m.i.;
- d) qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante al professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi pari o superiori alla somma determinata da ConGeSI nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte nulla dovendo più al Consorzio. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi inferiori alla somma determinata da ConGeSI nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte mentre ConGeSI liquiderà solo la differenza tra gli importi.
- e) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente ConGeSI sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata ovvero tramite il Responsabile Affari Legali di ConGeSI;
- g) l'obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere al Consorzio in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

### **ART. 7 Corrispettivo - Attività di domiciliazione**

1. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
2. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

### **ART. 8 Liquidazioni**

1. La liquidazione della parcella dovrà avvenire, a conclusione del singolo grado di giudizio, nel termine di giorni 30 decorrenti dall'invio della fattura elettronica, secondo le modalità di legge.
2. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare telematicamente notula pro forma al Servizio competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.
3. È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione. Per i giudizi amministrativi, la parcella sarà liquidata solo all'esito del giudizio di merito, con esclusione di corrispettivi limitatamente alla fase cautelare.
4. Unitamente alla parcella, dovranno essere prodotti gli atti posti in essere a tutela di ConGeSI non precedentemente prodotti, nonché il fascicolo di parte.
5. Nel provvedimento di incarico può essere prevista l'anticipazione da parte di ConGeSI delle spese (c.u., bolli vari, notifiche, spese di viaggio se rilevanti) necessarie per lo svolgimento dell'attività.

### **ART. 9 Cancellazione dall'Elenco**

- È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti o delle associazioni di professionisti che:
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
  - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
  - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
  - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

### **ART. 10 Registro**

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata all'Ufficio Logistica e Appalti.

### **ART. 11 Pubblicità**

1. L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Consorzio e gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
2. Per l'iscrizione nell'Elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, ConGeSI attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio dei Comuni Consorziati e sul portale Web del Consorzio.
3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento nonché l'avvio delle procedure di incarico sono pubblicate ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, a cura del Responsabile Sistemi Informatici, sulla base di una comunicazione del Settore competente, sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

## **ART. 12 Privacy**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ss.m.i. si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse di ConGeSI;
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico;
- in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell'ambito dell'Elenco di cui al precedente art. 2.

## **ART. 13 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.